

Agosto 2019 - 04

## LE PRINCIPALI NOVITA' FISCALI DEL "DECRETO CRESCITA" DL n. 34/2019 convertito dalla Legge n.58/2019

Il Decreto crescita ( D.L. n. 34/2019), convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019, e in vigore dal 30 giugno 2019, contiene molte novità di rilevanza fiscale, alcune di queste aggiunte durante l'iter di conversione in legge, altre confermate nella loro stesura originaria. Si evidenziano, tra le varie, le seguenti misure:

- **soppressione obbligo comunicazione proroga cedolare secca** (art.3-bis) ;
- **termini di presentazione dichiarazione Imu/Tasi** (art. 3-ter);
- **Semplificazioni IMU immobili concessi in comodato d'uso e a canone concordato** (art.3-quater);
- **Redditi fondiari percepiti** (art. 3-quinquies);
- **Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi** (art. 4-bis);
- **Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni** (art. 4-ter);
- **Semplificazioni in materia di versamento unitario** (art. 4-quater);
- **Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica** (art. 4-sexies);
- **Conoscenza degli atti e semplificazione** (art. 4-septies);
- **Obbligo di invito al contraddittorio** (art. 4-octies);
- **"Rientro dei cervelli"** (art. 5);
- **Esenzione TASI per gli immobili costruiti e destinati alla vendita** (art. 7-bis);
- **"Sisma bonus"** (art. 8);
- **Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico – "Eco bonus"**(art. 10);
- **Ravvedimento parziale** (art.13 – bis) ;
- **Contrasto all'evasione nel settore turistico** ( articolo 13-quater) ;
- **Rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato** (art. 19-bis); ..

### **SOPPRESSIONE OBBLIGO COMUNICAZIONE PROROGA CEDOLARE SECCA (art.3-bis)**

Non deve più essere data comunicazione della proroga della cedolare secca. **Il Decreto Crescita ha, infatti, soppresso la sanzione per la tardiva o mancata comunicazione della proroga e della risoluzione del contratto di locazione con cedolare secca:** la sanzione era calcolata nella misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 euro se la comunicazione era presentata con ritardo non superiore a 30 giorni. **L'obbligo di comunicazione della proroga del contratto di locazione con cedolare secca risulta, pertanto, implicitamente soppresso, atteso che la sua violazione non è più sanzionata, né comporta la perdita del regime sostitutivo.**

### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU/TASI (art. 3-ter)**

**Viene spostato dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo il termine per la presentazione della dichiarazione IMU-TASI.**

**Contestualmente, vengono limitati i casi in cui tale obbligo sussiste, eliminandosi quello degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado e quello degli immobili locati "a canone concordato" (v.par. successivo).**

### **SEMPLIFICAZIONI IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO E A CANONE CONCORDATO (art.3-quater)**

**Il contribuente è esonerato dalla presentazione del modello di dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e da qualunque altro onere di dichiarazione o comunicazione.**

**E' stato infatti soppresso l'obbligo di attestare i requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per:**

- **gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado,**
- **gli immobili in locazione a canone concordato**

comportando quindi una semplificazione degli adempimenti.

Fino all'entrata in vigore della semplificazione in commento invece, era previsto che in entrambi i casi venisse fornita un'attestazione per il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione.

### **REDDITI FONDIARI PERCEPITI (art. 3-quinquies)**

**Per i contratti di affitto di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, non dovranno più essere dichiarati i redditi da locazione non percepiti in caso di morosità dell'inquilino.**

Si potrà essere **esonerati dalla tassazione delle somme non corrisposte dal locatore**, senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, essendo **sufficiente l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità o da provvedimento del giudice.**

Per i **contratti stipulati in precedenza**, per le **imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti** come da **accertamento** avvenuto nell'ambito del **procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità**, **resta confermato** il riconoscimento di un **credito di imposta di pari ammontare.**

## SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI (art. 4-bis)

E' stata introdotta una disposizione di **semplificazione del controllo formale delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive**.

L'obiettivo è quello di attribuire rilevanza, sul **piano operativo**, alla **previsione contenuta nell'articolo 6, comma 4, L. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)**, secondo cui al contribuente **non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell'Amministrazione**, la quale è tenuta d'ufficio ad acquisire i documenti o copia di essi. Peraltro, una analoga disposizione è contenuta nell'articolo 7, comma 1, lett. f), D.L. 70/2011.

Il **Decreto crescita** interviene sulla materia, prevedendo il **divieto per l'Amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni**:

- **certificazioni e documenti** relativi a **informazioni disponibili nell'Anagrafe tributaria**. Al riguardo, si ricorda che l'Anagrafe tributaria, istituita con il D.P.R. 605/1973, è la banca dati utilizzata per la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fiscalità dei contribuenti italiani;
- **dati trasmessi da parte di soggetti terzi** in ottemperanza a **obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi**.

Ne deriva che, in **sede di controllo formale**, l'**Agenzia delle entrate non potrà più richiedere i dati acquisiti per la predisposizione della dichiarazione precompilata**, come, ad esempio, le **spese sanitarie inviate dagli operatori sanitari al Sistema Tessera Sanitaria**.

Peraltro, la novella normativa prevede espressamente che **eventuali richieste documentali effettuate dal Fisco per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci**.

Sia i **dati disponibili nell'Anagrafe tributaria**, sia i **dati trasmessi da parte di soggetti terzi**, **potranno, tuttavia, ancora essere richiesti qualora la verifica riguardi**:

- la **sussistenza di requisiti soggettivi** che non emergono dalle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria oppure,
- **elementi di informazione** in possesso dell'Amministrazione finanziaria **non conformi a quelli dichiarati dal contribuente**.

## TERMINE PER LA PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI (art. 4-bis)

Slitta **dal 30 settembre al 30 novembre** la **presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive**. La nuova scadenza interessa, in particolare, le **persone fisiche** e le società o le associazioni, come le **società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice**.

## IMPEGNO CUMULATIVO A TRASMETTERE DICHIARAZIONI O COMUNICAZIONI (art. 4-ter)

Il **contribuente/sostituto d'imposta** può conferire un incarico alla predisposizione di più **dichiarazioni/comunicazioni ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (impegno cumulativo)**. L'impegno cumulativo può essere **contenuto nell'incarico professionale**. In tal caso devono essere **indicate le dichiarazioni/comunicazioni per le quali il soggetto si impegna alla trasmissione telematica**. L'impegno si intende conferito per la **durata indicata nell'impegno/mandato professionale e comunque fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salvo revoca**;

Inoltre, è previsto che la **ripetuta omessa trasmissione di dichiarazioni/comunicazioni**, per le quali l'**intermediario ha rilasciato un impegno cumulativo alla trasmissione telematica**, è **considerata grave irregolarità**.

### **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO UNITARIO (art. 4-quater)**

E' previsto che il **versamento dell'addizionale comunale IRPEF** sia effettuato dal **sostituto d'imposta cumulativamente per tutti i Comuni di riferimento**.

Con apposito Decreto il **MEF definirà le modalità attuative e di ripartizione giornaliera**, da parte dell'Agencia delle Entrate **in favore dei Comuni**, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale IRPEF; **stabilirà il termine a decorrere dal quale sono applicate le nuove modalità di versamento**.

### **TERMINI DI VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (art. 4-sexies)**

Sono ampliati a decorrere dal 1° gennaio 2020 i termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) prevedendo che la stessa è valida dal momento della presentazione fino al successivo 31.12 (anziché fino al 31.08). Per ciascun anno, all'inizio del periodo di validità (1.01), i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Nel caso in cui vi sia convenienza per il nucleo familiare, è confermata la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente.

### **CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE (art. 4-septies)**

L'Amministrazione finanziaria si impegna ad **assumere le iniziative** necessarie affinché il contribuente abbia a disposizione gli strumenti utili ad assolvere gli adempimenti che gli sono richiesti, **almeno 60 giorni prima del termine concesso al contribuente per gli adempimenti medesimi**. L'elemento innovativo riguarda il **termine**, in quanto nella precedente formulazione la norma prescriveva l'assolvimento di tali compiti "in tempi utili". **E' inoltre previsto che i modelli e le istruzioni debbano essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e l'Amministrazione finanziaria deve assicurare che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli possibile**.

### **OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO (art.4-octies)**

E' previsto che **l'Ufficio, qualora non sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, prima di emettere l'avviso di accertamento deve notificare l'invito a comparire ex art. 5 per l'avvio della definizione dell'accertamento**.

Sono esclusi dall'applicazione dell'invito obbligatorio:

- **gli avvisi di accertamento parziale ex art. 41-bis, DPR n. 600/73;**
- **gli avvisi di rettifica parziale previsti ex art. 54, commi 3 e 4, DPR n. 633/72.**

In caso di **mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio**.

Salvo i casi di **urgenza/fondato pericolo per la riscossione** (per i quali l'Ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito), **il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio**.

Le nuove disposizioni si applicano agli **avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020**.

## **“RIENTRO DEI CERVELLI” (art.5)**

Per i **docenti e i ricercatori** che **trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020**:

- la **durata del regime fiscale di favore è aumentata da 4 a 6 anni**
- **in presenza di specifiche condizioni** (fra cui, figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia), la durata dell'agevolazione è **prolungata a 8, 11 o 13 anni**.

**Per i lavoratori “impatriati”, il trasferimento di residenza in Italia a partire dal 2020 è premiato con un incremento dal 50% al 70% della riduzione dell'imponibile e si eleva da 5 a 10 periodi di imposta** la possibilità di fruire di **maggiori agevolazioni fiscali in presenza di alcune condizioni** (figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale). La disciplina agevolata riguarda anche i **lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020**.

Anche per coloro **che non sono stati iscritti all'Aire, l'Anagrafe degli italiani residenti all'estero**: sia ricercatori e docenti che gli altri lavoratori impatriati **possono comunque accedere ai rispettivi benefici fiscali a patto che abbiano avuto la residenza in un Paese estero ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi di imposta precedenti il trasferimento in Italia**.

Modificata anche la normativa dedicata agli **sportivi professionisti impatriati**, che adesso potranno **godere sempre di una misura di vantaggio ma in misura minore rispetto al passato, ovvero una detassazione pari al 50% invece del 70%**. Non potranno godere del *maxi-sconto* in caso di trasferimento al Sud, né della maggiorazione prevista in presenza di più figli a carico. Infine, l'applicazione del regime agevolato degli sportivi professionisti **viene subordinata al versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile**.

Sono state introdotte alcune **modifiche al regime agevolato previsto per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nei piccoli Comuni del Mezzogiorno**. Ricordiamo che è previsto in loro favore un regime di **tassazione del 7 % dei redditi di provenienza estera**. In particolare, a seguito del “Decreto crescita”, **la durata di tale regime agevolato è stata estesa da cinque a nove anni**.

## **ESENZIONE TASI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA (art. 7-bis)**

I **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono esenti dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2022**. L'esenzione, valida per gli **immobili non locati**, interessa **solamente quelle imprese** che, con organizzazione e mezzi propri, o tramite appalto, **hanno effettivamente edificato l'immobile**.

## **“SISMA BONUS” (art.8)**

Sono state apportate **modifiche alla disciplina che regola le detrazioni fiscali delle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli immobili**. In particolare, l'articolo 8 del decreto ha modificato il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del DL n. 63/2013 e ha introdotto il successivo comma 1-*octies*. Con il primo dei nuovi commi citati **vengono estese le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente di unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3** (in precedenza erano interessate dall'agevolazione soltanto le zone classificate a rischio sismico 1). I benefici consistono nelle **detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla**

successiva alienazione dell'immobile. La detrazione è pari al 75% o all'85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'immobile per un importo di spesa massimo di 96.000 euro e spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. I soggetti beneficiari della detrazione possono optare, in luogo della stessa, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. L'agevolazione è concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. L'articolo 10, comma 2 del decreto crescita, introducendo il comma 1-*octies* all'articolo 16 del DL n. 63/2013, prevede, per gli interventi di adozione di misure antisismiche, la possibilità per il soggetto che ha diritto alla detrazione di optare, al posto della detrazione stessa, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Resta comunque esclusa, anche in questo caso, la cessione a istituti di credito e ad intermediari finanziari.

#### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO - "ECO BONUS" – (art.10)**

Il soggetto avente diritto alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica (c.d. **ecobonus**) e di riduzione del rischio sismico (c.d. **sisma bonus**) può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e rimborsato a quest'ultimo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la possibilità di ulteriori cessioni e, in ogni caso, è esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari. L'attuazione della disposizione è demandata a un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate .

#### **"RAVVEDIMENTO PARZIALE" (art.13-bis)**

In sede di conversione è stato inserito l'art. 13-bis al D.Lgs. 472/1997 dopo l'art. 13 sul ravvedimento operoso. L'art. 13-bis intitolato "Ravvedimento parziale" mette un punto all'annoso dibattito sul tema, che in passato ha generato molti dubbi e portato l'Agenzia, di volta in volta, a concedere oppure a negare la possibilità, appunto, di utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso per sanare anche solo una parte di un debito non saldato nei termini. Viene quindi sancita, con una norma di interpretazione autentica all'interno della disposizione normativa, la possibilità di avvalersi del ravvedimento parziale.

In pratica, il contribuente ravvede in modo frazionato nel tempo il debito e quindi dovrà a ogni scadenza fare il calcolo di interessi e sanzioni su quella quota parte del tributo. Beninteso che il versamento tramite ravvedimento parziale non cristallizza in alcun modo le sanzioni versate in tale sede, poiché al versamento parziale successivo sarà necessario ricalcolare sanzioni e interessi.

## **CONTRASTO ALL'EVASIONE NEL SETTORE TURISTICO - "AFFITTI BREVI"**

(art.13-quater)

Prevista l'istituzione di una banca dati pubblica delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi. Ogni singola locazione breve dovrà essere identificata mediante un codice alfanumerico, denominato "codice identificativo", da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il medesimo codice dovrà essere usato e pubblicato anche dai gestori dei portali *internet* e dagli agenti immobiliari. L'inosservanza dell'obbligo comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà raddoppiata.

## **RINNOVO DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO (art.19-bis)**

I contratti di locazione stipulati sulla base di accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (c.d. **contratti a canone agevolato**) hanno durata minima di 3 anni, con proroga biennale, salva disdetta anticipata del locatore (c.d. 3+2). **Con norma di interpretazione autentica, la legge di conversione del Decreto Crescita ha previsto che gli ulteriori rinnovi taciti alla scadenza abbiano sempre durata biennale.**